
ADiM BLOG
Gennaio 2021
ANALISI & OPINIONI

Una nuova formula per l'accoglienza dei richiedenti asilo

Simona D'Antonio

Ricercatrice di Diritto amministrativo
Università di Teramo

Parole Chiave

Asilo – Accoglienza – Integrazione – Funzioni – Strutture

Abstract

Le soluzioni organizzative previste dalla legge al problema dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale sono state oggetto di frequenti modifiche nel recente passato. Il sistema previsto dal d. lgs. 142/2015 in attuazione della "direttiva accoglienza" era basato sulla distinzione tra una fase "di emergenza" gestita dal Ministero dell'interno e dalle prefetture e una fase "a regime" gestita dagli enti locali e fortemente finalizzata al recupero dell'autonomia e all'inclusione sociale delle persone accolte. La riforma della materia operata con d.l. 113/2018 ha separato l'accoglienza dei richiedenti in attesa di decisione da quella dei richiedenti che hanno ottenuto protezione, prevedendo per la prima l'approccio centralizzato ed emergenziale e per la seconda la soluzione ordinaria su base territoriale. Con il d.l. 130/2020 si è in parte recuperato e in parte innovato il modello originario, rafforzando soprattutto la sinergia tra accoglienza e integrazione.

1. Le tre tappe dell'evoluzione normativa

Per descrivere l'evoluzione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, dei beneficiari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, alla luce delle riforme che si sono susseguite negli ultimi anni, occorre innanzitutto individuare le principali tappe degli sviluppi normativi della materia per poi evidenziare, per ciascuna tappa, il modo in cui sono state articolate le varie funzioni riconducibili al concetto di accoglienza, cercando di mettere a fuoco, per ogni funzione, le categorie dei destinatari, le strutture utilizzate ed i servizi erogati.

Nella più recente legislazione di settore possono essere individuati tre stadi evolutivi: la disciplina dettata dal d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 in attuazione della "direttiva accoglienza" 2013/33/UE; le modifiche ad essa apportate dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132; le ulteriori modifiche introdotte dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173.

2. Il sistema di accoglienza disegnato in attuazione del diritto dell'Unione europea

Nella disciplina posta dal d. lgs. 142/2015 in sede di recepimento della "direttiva accoglienza" si distinguevano tre funzioni: una funzione di soccorso, prima assistenza e identificazione; una funzione di prima accoglienza; una funzione di seconda accoglienza.

Per le attività volte a soccorrere lo straniero e a prestargli una prima assistenza, nel contempo identificandolo, si è stabilito che si dovessero utilizzare le strutture, già destinate a quello scopo, istituite a metà degli anni Novanta per fare fronte agli sbarchi sulle coste pugliesi dei profughi provenienti dall'Albania, denominate centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA). Ad esse si sono ben presto affiancati gli *hotspot*, allestiti nei luoghi di sbarco in forza degli impegni assunti dall'Italia con l'[Agenda europea sulla migrazione](#) del 2015 e poi disciplinati dall'art. 10-ter d. lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, adibiti anche all'attività di informazione degli stranieri.

La prima accoglienza è identificata con la fase in cui si espletano le operazioni necessarie a definire la posizione giuridica dello straniero come quella di richiedente asilo: l'identificazione, se non ancora completata, la verbalizzazione della domanda, l'avvio del procedimento di esame della stessa e l'accertamento delle condizioni di salute, volto anche ad individuare eventuali situazioni di vulnerabilità da trattare con misure specifiche e mirate. Alla funzione di prima accoglienza sono stati destinati, in via ordinaria, appositi centri governativi (CPA) istituiti con decreto del Ministro dell'interno e affidati in gestione a terzi secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 9 d. lgs. 142/2015). Qualora tali centri fossero risultati incapienti, si sarebbero potute allestire strutture temporanee, denominate centri di accoglienza straordinaria (CAS) (art. 11 d. lgs. 142/2015), al fine di soddisfare le «esigenze essenziali di accoglienza» dei richiedenti asilo per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento nei centri ordinari.

La puntuale individuazione dei servizi offerti nelle strutture governative sinora citate (CPSA, *hotspot*, CPA e CAS) era affidata a un capitolato di gara d'appalto da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, in modo da garantire standard di accoglienza uniformi sul territorio nazionale.

La funzione di seconda accoglienza comprendeva il sostentamento, l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) per tutto l'arco di tempo in cui erano autorizzati a rimanere in Italia, e aveva luogo nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), disciplinate dall'art. 14 d. lgs. 142/2015 e dall'art. 1-*sexies* d.l. 30 dicembre 1989, n. 416. Il richiedente asilo privo di mezzi di sostentamento poteva chiedere di accedervi subito dopo aver formalizzato la domanda di protezione. Il sistema, finanziato dal Ministero dell'interno con l'apposito Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), era connotato dal protagonismo degli enti locali, chiamati a presentare e realizzare progetti in conformità a linee guida ministeriali che individuavano i servizi da erogare. Oltre all'accoglienza materiale erano garantiti la mediazione linguistico culturale, l'orientamento e l'accesso ai servizi del territorio, l'insegnamento della lingua italiana e l'inserimento scolastico per i minori, la formazione e la riqualificazione professionale, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento abitativo, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento sociale, l'orientamento e l'accompagnamento legale, la tutela psico-socio-sanitaria.

Specifiche disposizioni per i minori non accompagnati sono state poi introdotte dalla "legge Zampa" (legge 7 aprile 2017, n. 47), che ha previsto per tale categoria di soggetti l'impiego di appositi centri governativi per la prima accoglienza e l'attivazione di progetti mirati all'interno dello SPRAR, limitando a casi eccezionali il loro soggiorno in strutture temporanee, in ogni caso ad essi riservate e separate dalle altre.

L'attuazione pratica del disegno normativo aveva messo in luce alcune importanti criticità, principalmente connesse alla scarsità, rispetto all'effettivo fabbisogno, dei posti disponibili nei centri ordinari sia di prima che di seconda accoglienza, con il conseguente sistematico ricorso alle strutture temporanee, ben presto divenute la soluzione organizzativa maggiormente utilizzata. L'insufficiente tasso di adesione degli enti locali allo SPRAR faceva sì che l'accoglienza territoriale integrata, lungi dal rappresentare il sistema di gestione ordinario, rimanesse un'opportunità accessibile solo ad una parte minoritaria dei potenziali utenti. Era stata pertanto segnalata l'esigenza di introdurre correttivi al modello, proprio al fine di garantirne l'effettiva realizzazione¹. Si era inoltre evidenziato il rischio che i tempi eccessivamente lunghi di decisione sulle domande di asilo si traducevano in un'accoglienza prolungata anche di immigrati che non ne avessero titolo, non potendosi riconoscere a tutti un «diritto di permanenza indistinto», con gravose conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato².

3. La disarticolazione del sistema e l'accoglienza selettiva

La seconda tappa dell'evoluzione normativa che si sta ripercorrendo è segnata dal d.l. 113/2018, che intervenendo sia sull'art. 1-*sexies* d.l. 416/1989, sia su numerosi articoli del d. lgs. 142/2015, ha modificato in modo consistente il sistema di accoglienza, strutturandone diversamente le funzioni costitutive.

Immutata rimane la funzione di soccorso, prima assistenza e identificazione, sempre svolta

¹ Cfr. la [Relazione](#) della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita alla Camera nel corso della XVII legislatura.

² Cfr. Corte dei conti, [Deliberazione](#) 7 marzo 2018, n. 3/2018/G.

nei CPSA e negli *hotspot*, con la novità che questi ultimi diventano anche luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo dei quali si debba determinare o verificare l'identità o la cittadinanza.

Alla distinzione tra prima e seconda accoglienza, concepite come due fasi successive di un percorso unitario, subentra la distinzione tra accoglienza dei richiedenti (cioè di coloro che hanno presentato una domanda di protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione), che rimane disciplinata dal d. lgs. 142/2015, ed accoglienza dei titolari di protezione internazionale (cioè di coloro la cui domanda è stata accolta), la cui disciplina viene stralciata dal d.lgs. 142/2015 e resta affidata al solo art. 1-*sexies* d.l. 416/1989. Per le due categorie di beneficiari sono previsti due percorsi paralleli, ciascuno con regole e strutture proprie.

L'accoglienza dei richiedenti, in particolare, viene a coincidere con quella che nel precedente quadro normativo era la prima accoglienza, vale a dire una sistemazione provvisoria che doveva unicamente consentire il disbrigo delle formalità indispensabili per l'accesso all'accoglienza vera e propria; con una duplice differenza. In primo luogo, la sua durata si estende a tutto l'arco temporale per il quale il richiedente è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale, precisamente fino alla decisione della Commissione territoriale o, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per impugnare la decisione o, in caso di ricorso, fino alla conclusione del giudizio, con la conseguenza che per il richiedente la prima accoglienza diventa la sola accoglienza possibile. In secondo luogo, la sua portata risulta essere fortemente ridimensionata per effetto dell'approvazione, con DM 20 novembre 2018, del nuovo schema di [capitolato](#) d'appalto per la gestione dei centri di prima accoglienza: rispetto al [capitolato](#) precedente, approvato con DM 7 marzo 2017, sono stati eliminati, tra l'altro, il servizio di assistenza psicologica, il servizio di supporto all'integrazione, consistente nell'orientamento al territorio, nei corsi di lingua italiana e nell'organizzazione del tempo libero, e i servizi di comunicazione con l'esterno, mentre è stato sostanzialmente svuotato, pur se nominalmente conservato, il servizio di assistenza sanitaria.

L'accoglienza dei titolari di protezione conserva invece le caratteristiche di quella che era stata denominata seconda accoglienza, concepita dal legislatore come territoriale, diffusa e spiccatamente orientata verso obiettivi di autonomia personale ed integrazione sociale del beneficiario.

In ultima analisi l'accoglienza vera e propria, intesa come sistema organico di misure volte a soddisfare nella loro globalità i bisogni delle persone accolte, viene riservata a coloro, tra i richiedenti asilo, che abbiano già ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale (*rectius* di una delle forme rimaste, data la contestuale abolizione della protezione umanitaria), con il risultato di ridurre drasticamente la platea dei fruitori.

Ne diventano destinatari esclusivi, oltre ai titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, i MSNA e i titolari dei permessi di soggiorno elencati dal riformulato art. 1-*sexies*, c. 1, d.l. 416/1989, tutti variamente riconducibili a ragioni di natura umanitaria³; mentre ne rimangono esclusi, oltre ai richiedenti asilo, anche i titolari del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ne consegue il cambio di denominazione da SPRAR a SIPROIMI (Sistema di protezione per

³ Si tratta dei permessi di soggiorno per cure mediche, per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per calamità, per particolare sfruttamento lavorativo e per atti di particolare valore civile.

titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), mentre restano invariate le caratteristiche organizzative e i servizi erogati, come confermano le nuove linee guida emanate con [DM 18 novembre 2019](#) in sostituzione di quelle precedenti, dettate dal [DM 10 agosto 2016](#).

4. La ricomposizione del sistema nel segno della sinergia tra accoglienza e integrazione

La terza tappa del percorso evolutivo in esame è rappresentata dal recente d.l. 130/2020, che modificando ancora una volta il d. lgs. 142/2015 e l'art. 1-*sexies* d.l. 416/1989, ridefinisce ulteriormente le funzioni costitutive dell'accoglienza.

La funzione di soccorso, identificazione e informazione degli stranieri irregolarmente giunti, svolta negli *hotspot*, appare opportunamente distinta da quella di prima assistenza, che viene assorbita dalla prima accoglienza e assolta negli omonimi centri, come si evince dal nuovo testo dell'art. 8 d. lgs. 142/2015.

La prima accoglienza torna a coprire solo il lasso di tempo occorrente per espletare quegli adempimenti che consentono allo straniero di acquisire lo status di richiedente asilo. terminate tali operazioni, il richiedente è trasferito nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), nuovo nome della seconda accoglienza. La prima accoglienza recupera dunque il suo originario carattere di transitorietà, cessando di rappresentare la condizione stabile di chi è in attesa della decisione sulla domanda di protezione internazionale. La soluzione ordinaria al problema dell'accoglienza, anche per chi non ha ancora ottenuto il riconoscimento di una qualche protezione, torna ad essere quella offerta dalle strutture diffuse sul territorio e gestite dagli enti locali ai sensi dell'art. 1-*sexies* d.l. 416/1989.

Non si tratta, tuttavia, di un mero ritorno al passato, operato con la semplice rimozione di quanto introdotto dal d.l. 113/2018; rispetto alla disciplina previgente si colgono diverse novità, alcune delle quali sembrano denotare una visione più matura e consapevole del modello di gestione adottato.

Viene innanzitutto modificata la disciplina dei centri adibiti alla prima accoglienza ai sensi degli artt. 9 e 11 d. lgs. 142/2015, con l'aggiunta di alcuni requisiti senz'altro migliorativi. Nell'istituzione dei CPA e nella relativa programmazione deve tenersi conto delle «esigenze di contenimento della capienza massima», all'evidente scopo di evitare strutture con un numero di ospiti così elevato da pregiudicarne la buona gestione. Se da un lato resta ferma la possibilità di avvalersi di strutture temporanee (CAS), dall'altro si esigono per queste ultime i medesimi requisiti prescritti per le strutture ordinarie (CPA), prevedendo altresì che nelle une e nelle altre siano offerti i medesimi servizi. Ed infatti, in entrambe le categorie di centri occorre garantire «adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza» e adottare «idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza» nei confronti dell'eventuale coinvolgimento degli ospiti in organizzazioni terroristiche internazionali. Quanto all'offerta dei servizi, la cui determinazione non è più interamente affidata al decreto del Ministro dell'interno, ma è già operata dalla norma di rango primario, risulta arricchita rispetto a quella che caratterizzava la prima accoglienza nella disciplina previgente. Oltre all'accoglienza materiale, sono infatti assicurati anche l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo modalità da specificare nel capitolato di gara. L'aver stabilito già

in sede legislativa che determinati servizi debbano essere garantiti mette al riparo da scelte ministeriali troppo restrittive: basti considerare che, senza modificare l'art. 10 d. lgs. 142/2015, relativo alle modalità della prima accoglienza, era stato possibile, nell'adoptare con decreto ministeriale il nuovo capitolato di gara per la gestione dei centri in esame, eliminare senz'altro alcuni servizi e svuotarne in modo sostanziale altri, come si è visto sopra. Va poi evidenziato che lo spettro dei servizi ora garantiti per legge in prima accoglienza copre quasi integralmente l'offerta erogata all'interno del SAI, con le sole eccezioni dell'orientamento al lavoro e della formazione professionale: un livellamento verso l'alto dei servizi di accoglienza che va oltre il ripristino del modello originario e non può che essere valutato positivamente.

La terza funzione, l'accoglienza vera e propria, appare ora strettamente collegata all'integrazione, fino al punto di fondersi con essa in una funzione unitaria di accoglienza e integrazione, che dà il nome al nuovo sistema. Il legislatore ha voluto imprimere al servizio pubblico di accoglienza una direzione precisa, collocandolo nell'orizzonte teleologico dell'integrazione, individuato come interesse pubblico da perseguire, peraltro, già dall'art. 3, c. 3, d. lgs. 286/1998. Oltre al nome, le modifiche all'art. 1-*sexies* d.l. 416/1989 riguardano i soggetti che possono accedere al sistema e i servizi che vi sono erogati.

La lista dei soggetti ammessi torna a comprendere, oltre ai titolari di protezione internazionale, ai MSNA e ai titolari dei permessi di soggiorno già indicati dal d.l. 113/2018, anche i richiedenti asilo in attesa di decisione; vi sono inoltre inseriti *ex novo* i titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale, i titolari del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 1, c. 9, d.l. 113/2018 e i minori affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età ai sensi dell'art. 13, c. 2, legge 47/2017.

In tema di servizi offerti, viene introdotta la distinzione tra servizi di primo livello, coincidenti con quelli erogati già in sede di prima accoglienza, e servizi di secondo livello, più direttamente finalizzati all'integrazione, che includono, oltre a quelli di primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale. I primi sono destinati ai richiedenti asilo in attesa di decisione, i secondi a tutti gli altri beneficiari del sistema.

L'unitarietà della funzione di accoglienza e integrazione è confermata dall'art. 5 d.l. 130/2020, che pone a carico delle amministrazioni competenti il dovere di avviare «ulteriori percorsi di integrazione» a favore degli utenti del SAI, una volta che siano usciti dalle strutture di cui all'art. 1-*sexies* d.l. 416/1989. Vengono già individuati i contenuti preferenziali di tali percorsi⁴ ed indicato lo strumento per la programmazione dei relativi interventi, ossia il Piano nazionale di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale di cui all'art. 29, c. 3, d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, predisposto dal Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno, al quale spetta anche formulare concrete proposte attuative. Viene così opportunamente rilanciato un importante atto di pianificazione la cui prima ed ultima adozione risale al 26 settembre 2017.

⁴ L'art. 5, c. 2 menziona la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione, l'orientamento ai servizi pubblici essenziali e l'orientamento all'inserimento lavorativo.

5. Considerazioni conclusive

La disciplina del servizio di accoglienza risultante dalle modifiche operate dal d.l. 113/2018 si poneva in tensione, se non in aperto conflitto, con le fonti internazionali, con il diritto dell'Unione europea e con la stessa Costituzione italiana in materia di protezione internazionale, accoglienza dei richiedenti asilo e tutela dei diritti fondamentali⁵. I punti di frizione attecchivano, in particolare, alla divaricazione dei percorsi tra richiedenti asilo e titolari di protezione, invero non contemplata dalle direttive europee, che portava a confinare i richiedenti in una condizione stabilmente precaria, gestita con un approccio accentrato ed emergenziale e gravemente depauperata dal punto di vista della qualità e della quantità dei servizi fruibili. L'obiettivo di una disciplina dell'accoglienza rispettosa delle fonti sovraordinate, consapevole del carattere strutturale del fenomeno migratorio e in grado di consentirne una gestione pianificata, oltre che integrata nel contesto del welfare locale, sembrava essersi allontanato o comunque essere stato messo da parte.

Tanto premesso, non v'è dubbio che il d.l. 130/2020 e la relativa legge di conversione abbiano nel complesso riallineato la disciplina dell'accoglienza ai parametri internazionali, europei e costituzionali, mediante la riunificazione dei percorsi di chi cerca, chiede e ottiene protezione, la recuperata centralità dell'accoglienza territoriale diffusa e una rinnovata spinta verso la prospettiva dell'integrazione; nonché attraverso un innalzamento degli standard qualitativi delle strutture, una maggiore attenzione alla tutela dei diritti degli utenti e un importante arricchimento dei servizi offerti, già nella fase della prima accoglienza.

Pare a chi scrive che la riforma in commento abbia anche il merito di aver ricostituito un sistema dotato di una qualche organicità e ispirato a una visione d'insieme. A tale proposito si osserva che la denominazione di "Sistema di accoglienza e integrazione", letteralmente riferita solo ai servizi di cui all'art.1-sexies d.l. 416/1989, andrebbe piuttosto intesa come comprensiva anche della prima accoglienza disciplinata dal d. lgs. 142/2015. Sarebbe forse opportuno, a questo punto, tornare a ricompattare la disciplina, tuttora spezzata in due testi, in un solo testo normativo che si ponga come unitario atto di recepimento della disciplina dell'Unione europea.

La valutazione positiva che si è appena espressa non toglie che la vigente disciplina dell'accoglienza continui a presentare criticità e nodi irrisolti.

Tra le sfide aperte vi è quella di garantire, nei fatti, una reale diversità di funzione, durata e caratteristiche di prima e seconda accoglienza, facendo sì che la prima conservi quel carattere transitorio che le norme le attribuiscono e la seconda assuma invece quella centralità che ne faccia realmente la risposta ordinaria e prevalente al problema dell'accoglienza. A monte di tale questione vi è l'effettivo sviluppo della rete SAI, che permanendo il carattere volontario dell'adesione degli enti locali dipende necessariamente dalle scelte dei territori e continua pertanto a rappresentare una variabile incerta. Fino a quando i posti disponibili nel SAI saranno insufficienti rispetto al fabbisogno, sarà inevitabile un uso dei centri di prima accoglienza più intenso e più prolungato del dovuto. Da questo punto di vista, l'innalzamento degli standard qualitativi e l'ampliamento dei servizi erogati all'interno di tali centri sono senz'altro un dato positivo nell'ottica della tutela dei diritti delle persone accolte, proprio in

⁵ Si veda in particolare N. VETTORI, *Servizio pubblico di accoglienza e diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Profili di illegittimità della riforma introdotta dal d.l. n. 113/2018*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 3/2019, pp. 135-157.

considerazione del prevedibile protrarsi dei relativi tempi di permanenza. Resta tuttavia una sfasatura tra il disegno normativo e la sua attuazione pratica che pare uno dei principali limiti di un modello non solo ancora inattuato, ma soprattutto ad attuazione ancora non garantita.

APPROFONDIMENTI

Dottrina:

F. BIONDI DAL MONTE, *Il sistema di accoglienza e integrazione e i diritti dei minori stranieri. Riflessioni sulla disciplina introdotta dal d.l. n. 130/2020*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1/2021, pp. 120 – 135

M. CONSITO, *L'accoglienza e il trattenimento del richiedente asilo dopo il c.d. decreto immigrazione 2020: tra (tiepidi) ritorni al passato e nuove restrizioni*, in *ADiM Blog, Analisi & Opinioni*, dicembre 2020

G. CONTI, *La protezione umanitaria e il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione nel d.l. n. 130/2020*, in *federalismi.it*, n. 35/2020, *Focus human rights*, 28 dicembre 2020, pp. 1-15

S. D'ANTONIO, *Sistema di accoglienza dei migranti e percorsi di integrazione*, in E. Bettini, D. Tondini (a cura di), *Dove il passato incontra il Futuro. Il contributo delle Università e dei Centri di Ricerca in Europa*, vol. 1, Diocesi di Teramo e Atri, Teramo, 2019, pp. 241-262

M. GIOVANNETTI, *La frontiera mobile dell'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent'anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto alla protezione*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 1/2019, pp. 2-29

M. INTERLANDI, *La dimensione organizzativa dell'accoglienza degli immigrati nella prospettiva del diritto ad una "buona amministrazione": il ruolo degli enti locali nel bilanciamento degli interessi della persona immigrata e delle comunità "ospitanti"*, in *PA Persona e Amministrazione*, n. 1/2020, pp. 301-313

F. MANGANARO, *Politiche e strutture di accoglienza delle persone migranti*, in *federalismi.it*, n. 21/2019, 27 novembre 2019, pp. 2-24

N. VETTORI, *Servizio pubblico di accoglienza e diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Profili di illegittimità della riforma introdotta dal d.l. n. 113/2018*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 3/2019, pp. 135-157

Per citare questo contributo: S. D'ANTONIO, *Una nuova formula per l'accoglienza dei richiedenti asilo*, *ADiM Blog, Analisi & Opinioni*, gennaio 2021.